

# Gli intermediari nella corruzione non sfuggono al sequestro preventivo

Per la Suprema Corte, anche i contributi per la Cassa di previdenza professionale rientrano nel prezzo della corruzione

/ Stefano COMELLINI

Per la Cassazione (sentenza n. 41202 depositata ieri), la nozione di prezzo della corruzione comprende anche i **contributi previdenziali** e assistenziali corrisposti, per mezzo di fatture per prestazioni inesistenti, al soggetto intermediario tra corruttore e corrotto.

Il ricorrente – in ipotesi di accusa, indagato proprio perché, tra l'altro, **intermediario** tra corruttori e pubblici ufficiali corrotti – aveva impugnato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme giacenti sui suoi conti correnti bancari, ovvero, in caso di incapienza, per equivalente sui beni del medesimo.

Si ricorda che l'art. 322-ter c.p. prevede, per i delitti in danno della Pubblica Amministrazione, tra cui quelli di corruzione, la confisca obbligatoria, in via diretta o per equivalente, del profitto o del prezzo del reato; provvedimento di natura afflittiva che attribuisce al vincolo e alla successiva ablazione caratteristiche prettamente sanzionatorie (cfr. Cass. n. 6047/2017).

Nel caso di specie, in particolare, si contestava al ricorrente di avere ricevuto parte del prezzo della corruzione mediante la corresponsione, da parte delle imprese corruttrici, di quanto portato da fatture, emesse da società a lui riconducibile, per **prestazioni professionali** apparentemente in favore delle stesse imprese appaltatrici ma in realtà inesistenti.

Proprio i rapporti tra la condotta di intermediazione corruttiva e il vincolo sui beni dell'agente costituisce il *thema decidendum* all'attenzione della Suprema Corte. Il ricorrente adduceva, infatti, che il prezzo della corruzione doveva essere determinato detraendo il corrispettivo riconosciuto all'intermediario per le prestazioni di carattere tecnico-professionale fatturate e di cui assumeva l'effettività. In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, al prezzo della corruzione non doveva ricondursi, oltre che l'IVA, anche l'IRPEF e il contributo per la Cassa di previdenza perché voci, comunque e necessariamente, **estranee** al rapporto corruttivo.

Inoltre, sotto altro profilo, pareva al ricorrente ingiustificato per duplicazione che il vincolo riguardasse, appunto, anche il *quantum* relativo alle imposte indirette e ai contributi previdenziali già corrisposti.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato il principio per cui il prezzo della corruzione consiste nell'ammontare delle somme versate dai corruttori per il pagamento dell'**intero sistema** corruttivo, comprensivo sia dei pubblici funzionari corrotti che degli intermediari. Infatti, pur a fronte del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.), la condotta di chi intermedia tra il corruttore e il corrotto è comunque ri-

conducibile alla fattispecie della corruzione (Cass. n. 3606/2017) con le specifiche conseguenze in tema di sequestro e confisca.

In particolare, si è affermato (Cass. n. 29789/2013) che, per delimitare il confine tra i delitti di corruzione e la fattispecie di traffico di influenze illecite, occorre rilevare che la disposizione di cui all'art. 346-bis c.p. prevede espressamente un rapporto di **sussidiarietà** tra il reato da essa introdotto e i primi ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter").

In linea con questa prospettiva, è stato anche precisato che il traffico di influenze illecite si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie corruttive per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire solo l'opera di mediazione senza essere destinato, quindi, neppure in parte, all'agente pubblico.

D'altro canto, nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario e ha una struttura **bilaterale**, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari (corruttore e corrotto), sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione tesa a realizzare il collegamento tra gli stessi (Cass. n. 24535/2015).

## Contributi destinati a produrre benefici futuri

Ne consegue, per giurisprudenza costante qui ribadita, che la confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi **compresi** gli **intermediari** nella corruzione; solo qualora tale determinazione non sia possibile essa dovrà gravare sui concorrenti nel reato secondo i principi della solidarietà interna di cui all'art. 1298 c.c. (Cass. n. 4902/2017). Con l'avvertenza che se il vincolo può riguardare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intero ammontare del prezzo o profitto del reato, l'espropriazione non può essere duplicata o comunque superare il *quantum* di questi ultimi (Cass. S.U. n. [26654/2008](#)).

Nel caso di specie, la Corte ha affermato la riconducibilità alla nozione di prezzo della corruzione anche dei contributi alla Cassa professionale, destinati a produrre a favore del ricorrente **futuri benefici** previdenziali e assistenziali e, quindi, legittimamente sottoponibili a sequestro preventivo e successiva ablazione per equivalente.